

COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA
Provincia di CUNEO

**ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA
COMUNALE SITA IN FRAZIONE CINZANO.**

Rep. scritture private n.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì del mese di in S. Vittoria
d'Alba, nell'Ufficio di Segreteria del Comune,

TRA

COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA (P.IVA. 00428090047) di seguito denominato
"Comune" o "Amministrazione Comunale", legalmente rappresentato dalla Sig.ra Dallorto
Emma, in qualità di responsabile del settore amministrativo e dei servizi alla persona;

E

ASSOCIAZIONE " " con sede in nelle persona del Sig.:

- ;

il quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione che
rappresentano;

Premesso:

- Che il Comune di Santa Vittoria d'Alba è proprietario del seguente immobile:
PALESTRA COMUNALE sita in frazione Cinzano . Piazza Europa, con annesse
pertinenze ed area esterna

Richiamato il quadro normativo generale di riferimento in materia di sport ed impianti
sportivi:

- LIVELLO COMUNITARIO: Carta Europea dello Sport;
- LIVELLO NAZIONALE:
 - D.Lgs. n. 242/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
 - ordinamento sportivo: Principi fondamentali in materia di ordinamento sportivo;
delibera CONI 149 del 18 maggio 2018.
 - Art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - Il R.D. n. 827 del 23.05.2024 e s.m.i.;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. del avente ad oggetto “Concessione in uso della Palestra Comunale sita in frazione Cinzano - Delibera di indirizzo e contestuale approvazione dell’avviso e dello schema di convenzione
- la determina n. del Settore amministrativo e dei servizi alla personale avere ad oggetto: “Concessione in uso della Palestra Comunale sita in frazione Cinzano – approvazione avviso pubblico e atti di gara”,

Premesso,

- che, con avviso pubblicato sul sito istituzione dell’Ente nella sezione “Bandi e gare” si è proceduto ad una selezione pubblica di un soggetto per la concessione in uso della palestra comunale sita in frazione Cinzano;
- che, con determina del settore amministrativo e dei servizi alla persona n. del, è stato approvato il verbale di gara redatto nella seduta del ed è stato affidato all’Associazione “ ” l’uso dei locali della Palestra Comunale sita in frazione Cinzano;

Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L’Amministrazione comunale affida in concessione all’Associazione “.....” l’uso della palestra comunale sita in frazione Cinzano costituita dall’immobile di cui alla planimetria depositata agli atti, annesse pertinenze e area verde.

L’uso di un locale da adibire a circolo privato/bar costruito a piano terreno, con annessa zona cucina, bagno, locale di sgombero e relativa area esterna.

In deroga al divieto di sub concessione di cui all’art. 24 è consentito all’associazione, previa valutazione ed accordo con il Comune, di sub concedere alle condizioni stabilite tra le parti, l’esercizio del circolo privato/bar, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia

Sarà necessario, in base alla normativa vigente in materia, presentare al SUAP del Comune di Santa Vittoria d’Alba e all’ASL CN2 apposita SCIA.

L’associazione e l’eventuale sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Art. 2

ACCETTAZIONE DELLA CONCESSIONE

L’ Associazione accetta la concessione dell’uso della Palestra Comunale di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d’uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’avviso di selezione e nel rispetto del programma proposto dalla stessa associazione nell’ambito della selezione pubblica citata in premessa.

Art. 3
DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione decorre dal 01.09.2025 e scadrà il 31.08.2030

Le parti si riservano, allo scadere del primo anno di gestione, di verificare l'andamento della gestione stessa ed, eventualmente di recedere con preavviso di almeno 90 giorni.

L'Amministrazione comunale potrà rescindere il presente contratto in qualsiasi momento in cui lo ritenga necessario e nel caso in cui la gestione non venga valutata positivamente, ovvero non venga rispettato anche solo un punto della convenzione, con la semplice comunicazione all'associazione almeno 30 giorni prima, senza che quest'ultima possa vantare diritti o compensi di sorta.

L'associazione dopo il primo anno, non potrà invece rescindere il contratto se non con un preavviso di almeno 12 mesi.

Art. 4
PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO

Gli impianti dovranno essere destinati all'uso proprio degli stessi.

L'associazione dovrà destinare gli impianti alla promozione e sviluppo dell'attività sportiva nel Comune di S. Vittoria d'Alba, diversificando, in base alle richieste ricevute, le ore tra varie tipologie di attività sportive e ludiche;

L'utilizzo, dovrà essere riservato a tutti i cittadini, ai singoli privati, alle Associazioni, agli Enti e gruppi sportivi del Comune di S. Vittoria e di altri Comuni.

In caso di richieste concorrenti di utilizzo dell'impianto dovrà essere data priorità ai cittadini, alle associazioni, agli Enti e gruppi, locali.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.

L'associazione, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.

Il personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza, la valorizzazione della propria persona.

L'utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse energetiche.

Inoltre l'associazione ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività e equità.

Art. 5
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, "servizio pubblico" e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

E' comunque fatto obbligo all'associazione di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.

L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere

l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

Art. 6

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED ORARI

Il servizio dovrà essere svolto dall'associazione con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. L'associazione dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi previsti dalle normative vigenti in materia.

La palestra comunale dovrà funzionare per tutto l'anno, con un orario giornaliero minimo di n. 10 ore nel periodo scolastico e n. 6 ore nel periodo estivo e con una chiusura serale prevista non oltre le ore 24.00.

Nei giorni di domenica e nei giorni festivi l'apertura sarà effettuata a discrezione del'associazione in base alle richieste di utilizzo ricevute.

Il locale adibito a BAR dovrà essere aperto con il seguente orario minimo:

- dal lunedì a domenica ore 08.00-12.00 – 16.00-23.00

con un giorno di chiusura settimanale da comunicare al Comune, escludendo il martedì, giorno di mercato.

Eventuale variazione ai predetti orari potranno, previa motivata richiesta scritta, essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale con formale provvedimento scritto.

Sarà consentita una chiusura nel periodo estivo da concordare con l'Amministrazione Comunale nonchè nelle seguenti festività:

1° gennaio-6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, Pasqua e lunedì dell'Angelo, 1 novembre, Natale, Santo Stefano e 31 dicembre.

Alla stipula della convenzione e per ogni anno successivo, dovrà essere presentato un programma di massima annuale circa gli utilizzi, specificando gli orari, i richiedenti ed il tipo di attività sportiva svolta.

Art. 7

MODALITA' GESTIONALI E DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

La gestione dell'impianto, oltre a quanto disposto dalla presente accordo è regolata dal piano gestionale tecnico-sportivo e dal programma di gestione operativa proposta dal'associazione in sede di gara, che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.

Nella fascia oraria pomeridiana, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dovranno avere la precedenza sulle altre attività, quelle rivolte ai ragazzi in età scolare.

Il Comune si riserva il diritto incondizionato di poter utilizzare gratuitamente la palestra Comunale per l'organizzazione di attività culturali o ricreative, in particolare:

- **Attività scolastiche:** l'utilizzo della palestra per l'attività di educazione fisica delle scuole del territorio, secondo il calendario trasmesso ogni anno dall'Istituto Comprensivo di S. Vittoria d'Alba (circa 12 ore settimanali);
- **Attività organizzate da associazioni culturali senza scopo di lucro** (Coocun, Univerità della terza età, Biblioteca, Pro Loco Cinzano 91 APS, Pro-Loco, ecc)
- **Sezione distaccata della CISL di Bra** (2 ore alla settimana)

- **Utilizzo esclusivo di un locale all'interno dell'edificio quale sede dell'Associazione Pro Loco Cinzano 91 APS di S. Vittoria d'Alba.**

Art. 8

MANIFESTAZIONI PARTICOLARI

Non sono consentite manifestazioni diverse da quelle sportive, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o su richiesta dell'Associazione Pro Loco Cinzano 91 APS.

In occasione di manifestazioni organizzate tramite le Associazioni del territorio l'associazione si impegna a tenere aperto il locale bar fino al termine della manifestazione e a collaborare con le stesse predisponendo i locali secondo l'utilizzo richiesto.

Tutti gli arredi esterni ed interni del bar dovranno essere messi a disposizione degli utenti che partecipano all'evento.

Durante le manifestazioni, soprattutto a carattere eno-gastronomico, organizzate dalle associazioni, è consigliabile prendere accordi, con gli organizzatori al fine di favorire la perfetta realizzazione dell'evento e per uniformare e concordare la vendita e i prezzi dei prodotti di consumo.

Art. 9

UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva l'utilizzo gratuito della palestra per manifestazioni organizzate in proprio o tramite le associazioni del territorio (**attività sportive, culturali, politiche, informative comunali o ricreative, festa di Santa Paola, ecc**) previa comunicazione all'associazione almeno 15 giorni prima della data di utilizzo.

Art. 10

QUOTE PER L'USO DELL'IMPIANTO

L'associazione può fissare delle tariffe, che dovranno essere approvate dalla Giunta comunale, per l'uso degli impianti oggetto del presente accordo, ed è autorizzato alla riscossione nelle forme di legge.

I proventi relativi all'utilizzo dell'impianto saranno introitati dall'associazione per la copertura delle spese e per le prestazioni da essa dovute sulla base della presente convenzione.

L'uso degli impianti è gratuito per le attività scolastiche o socio-culturali - sportive programmate e/o autorizzate dal Comune, previste dai precedenti art. 7 e 9.

Art. 11

CONTABILITA', COSTI E RICAVI

L'Associazione si impegna a tenere la contabilità dei ricavi e dei costi nel rispetto della normativa vigente ed a presentare, su richiesta, il rendiconto con allegata documentazione, all'Amministrazione Comunale.

L'associazione può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:

- a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
- b. sponsorizzazione di iniziative sportive;
- c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
- d. contributi pubblici e privati;
- e. quote associative e di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- f. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati;

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere integralmente utilizzate solo ed esclusivamente a beneficio dell'impianto stesso attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e per lo sport, ovvero per spese di manutenzione ordinaria ovvero (in accordo con il comune) di manutenzione straordinaria.

In nessun modo l'associazione può essere retribuita, né in forma diretta né in forma indiretta.

Art. 12

LOCALI ED ATTREZZATURE

Il Comune mette a disposizione del associazione esclusivamente i locali di cui all'art. 1 ed i relativi impianti tecnologici. L'Associazione è autorizzata a utilizzare arredi,beni, attrezzature sportive e supporti, di proprietà del Comune, attualmente in dotazione presso gli impianti fino a quando gli stessi risultino idonei allo scopo. In caso di deperimento dovuto all'uso e qualora gli stessi non risultino più idonei all'utilizzo, l'Associazione è tenuta ad una tempestiva comunicazione agli uffici comunali di competenza per gli adempimenti del caso.

I locali e il materiale messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione,nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.

L'associazione non potrà apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione agli impianti senza il preventivo consenso del Comune salvo il caso che le opere siano imposte per legge.

Art. 13

CUSTODIA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DEL ASSOCIAZIONE

L'Amministrazione non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà dell' Associazione detenuti dalla stessa nella Palestra comunale, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale di lei carico, rischio e pericolo, senza responsabilità dell'Amministrazione Comunale né per mancanze, sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa.

Art. 14
OBBLIGHI DEL ASSOCIAZIONE

L' associazione si impegna ed obbliga ad eseguire quanto segue:

- 1) a gestire gli impianti per le finalità e con le modalità fissate con la presente convenzione;
- 2) a garantire adeguato riscaldamento dell'aria nella palestra e dell'aria e dell'acqua negli spogliatori e servizi igienici;
- 3) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di emergenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza comportamentale dei frequentatori degli impianti, impedendo attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- 4) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti e/o pubblico, in base alla capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- 5) a provvedere a tutti gli adempimenti e compiti previsti dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche o integrazioni, riguardante la sicurezza e la salute suoi luoghi di lavoro;
- 6) a rifornire materiale medicamentoso di pronto soccorso, mantenendolo in stato di funzionalità e rispettando la normativa vigente in materia;
- 7) a presentare annualmente un programma di massima circa gli utilizzi, specificando gli orari, i richiedenti ed il tipo di attività sportiva svolta. A tale scopo l'associazione è tenuta a predisporre apposito regolamento ove siano elencati anche i doveri degli utenti, sottoponendolo all'approvazione dell'amministrazione comunale;
- 8) a garantire l'utilizzo degli impianti per le attività scolastiche, per le attività sociali-culturali – sportive programmate e/o autorizzate dalla amministrazione comunale e dalla Pro Loco Cinzano 91 APS, predisponendo sempre la palestra secondo l'utilizzo richiesto;
- 9) a presentare annualmente un piano di attività per la promozione e diffusione della disciplina sportiva presso i giovani della comunità;
- 10) a tenere in piena efficienza gli impianti e le attrezzature secondo un piano di attività definito di intesa con l'amministrazione comunale;
- 11) a presentare su richiesta dell'amministrazione comunale la documentazione contabile prevista dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.

All' associazione fanno ancora carico i seguenti obblighi:

- a) la custodia della palestra descritta in premessa durante l'orario di apertura degli stessi impedendo manomissioni, asportazione o danneggiamenti ai manufatti, attrezzature, arredi, ecc.;
- a tali fini dovrà essere garantita la presenza di un incaricato di fiducia dell'associazione durante l'orario d'uso. Resta inteso che il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di appalto con eventuali persone operanti per incarico dell'Associazione, nel complesso sportivo.
- b) la pulizia giornaliera dei locali con l'impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di

vario genere con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi e al tipo di materiali. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;

- c) la tenuta in ordine degli impianti e degli annessi locali e pertinenze ivi compreso l'approvvigionamento dei materiali di consumo occorrenti;
- d) la pulizia e la tenuta in ordine dei locali che il Comune utilizza per ospitare le attività da lui autorizzate;
- e) la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e di tutte le pertinenze ivi compresa la manutenzione di tutti gli impianti (elettrico, idrico, ecc.) e la manutenzione ordinaria delle aree esterne ivi compreso il diserbo necessario per conservare in ordine gli spazi liberi, lo sgombero neve e la manutenzione ordinaria delle attrezzature e manufatti e quant'altro fa parte degli impianti; A tal fine il associazione dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale ed allo stesso farà riferimento in caso di guasti o di inconvenienti di qualunque natura che dovessero verificarsi.

Si intendono opere di manutenzione ordinaria a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- tutte le piccole riparazioni di serramenti, degli impianti idrici elettrici e termici, sostituzione di rubinetti, vetri, interruttori, filtri, lampadine;
- la tinteggiature interna, ad esclusione del locale adibito a palestra
- i ritocchi agli intonaci
- Interventi sulle aree verdi di pertinenza, comprendenti la semina, la manutenzione, l'irrigazione e il taglio delle superfici erbose;

Art. 15

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature resta a carico del Comune, tranne che gli interventi non siano determinati da incuria o negligenza nella gestione ordinaria.

Il Comune in caso di impossibilità ad eseguire le manutenzioni straordinarie o in caso di particolare urgenza potrà provvedere ad affidarle all' associazione con le seguenti modalità:

- a) Segnalazione da parte dell' associazione delle opere necessarie e relativo preventivo di spesa per l'esecuzione;
- b) Parere scritto di congruità e necessità dell'Ufficio tecnico comunale;
- c) Autorizzazione da parte della Giunta Comunale di riconoscimento della necessità ed utilità dell'intervento o dell'acquisto ai fini del riconoscimento del rimborso all'Associazione.

Tali affidamenti potranno essere autorizzati nei limiti della quota prevista quale rimborsi di cui all'art. 20.

Non verranno riconosciuti rimborsi per lavori non preventivamente autorizzati.

Art. 16

PERSONALE

L'associazione dovrà assicurare il servizio con proprio personale.

Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto

della presente convenzione, dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto.

Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra l'Associazione e il personale da esso dipendente o socio o volontario.

L'Associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci e/o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, compresa la copertura assicurativa per responsabilità civile e per infortuni.

Art. 17 RESPONSABILITA'

L'associazione avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia è direttamente responsabile verso il Comune di ogni danno causato dalla cattiva gestione degli impianti o da parte degli utenti.

L'associazione è altresì responsabile verso terzi dei danni che possono derivare a persone o a cose durante le manifestazioni sportive o non sportive.

Art. 18 ESONERO DI RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni o altri usi di ogni genere degli impianti sportivi.

Art. 19 OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Associazione si impegna a stipulare, a proprie spese; le seguenti polizze assicurative:

- polizza assicurativa per l'incendio, la responsabilità civile per danni alle persone e alle attrezzature ed agli impianti arrecati in corso ed a causa della gestione con un massimale adeguato non inferiore a €2.500.000,00 per RC verso terzi e prestatori d'opera e per polizza incendio arrecato in corso o a causa della gestione.

Sono invece a carico del Comune gli oneri assicurativi contro l'incendio e la R.C. legati alla proprietà degli immobili.

Art. 20 PAGAMENTI E RIMBORSI

Il canone annuale forfettario offerto in sede di gara dovrà essere versato dall'Associazione entro il 31.12 di ogni anno.

Sono a carico del Comune le spese del consumo dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua e la gestione dell'impianto di riscaldamento, in quanto la palestra come sopra evidenziato viene utilizzata dalle scuole e da associazioni del territorio come meglio specificato nell'art. 7.

Pertanto si stabilisce quanto segue:

L'associazione rimborserà al Comune il 50% delle spese sostenute per le utenze (Luce, gas e acqua).

Il Comune provvederà ad inviare trimestralmente, tramite mail, apposito rendiconto dei costi sostenuti per gas, energia elettrica e acqua e il relativo rimborso da parte dell'associazione dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione.

Sono a carico dell'Associazione le eventuali linee di telefonica voce e dati e canoni tv.

Art. 22 VIGILANZA e PENALI

L'Amministrazione concedente ha la facoltà di accertare periodicamente, a mezzo di proprio personale, lo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto.

Per ogni accertamento da parte dell'ufficio o per denuncia di terzi confermata da sopralluogo relativo alla mancata effettuazione della manutenzione ordinaria dell'impianto o delle pulizie verranno applicate le seguenti penali:

per il primo accertamento d'intervento non effettuato € 150,00, per ogni successivo accertamento € 250,00 oltre alle ulteriori spese eventualmente sostenute dal Comune.

Qualora si rilevassero inadempienze gravi da parte dell'associazione o persistenti inosservanze degli obblighi contrattuali si farà luogo alla risoluzione del contratto prevista all'art. 3.

Art. 23 STIPULAZIONE CONVENZIONE

La presente convenzione viene redatta in doppio originale ed in carta libera.

La stessa è soggetta alle esenzioni fiscali ai sensi del D.Lgs n. 460/97 e D.P.R. n. 642/72 tabella all. B n. 27 bis.

Art. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato all'associazione cedere o dare in subconcessione a terzi la gestione, sotto comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune, tranne quanto previsto per il locale adibito a circolo privato/bar e meglio specificato all'art. 1.

E' consentito all'associazione di avvalersi della collaborazione delle associazioni sportive operanti sul territorio.

Art. 25 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dallorto Emma)